

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

STATUTO

PROPOSTA DI MODIFICHE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2026)

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore Generale
- Art. 27 - Funzioni Fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 - Incarichi di gestione
- Art. 29 - Depositario
- Art. 30 - Conflitti di interesse
- Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
Art. 36 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 39 – Rinvio

ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo con proposte di modifica</i>
STATUTO	STATUTO
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza dei datori di lavoro, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurano agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale forma parte integrante del presente Statuto.	1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti (di seguito "Delegati"), dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza dei datori di lavoro, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurano agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento elettorale forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica sei anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.	2. I Delegati restano in carica sei anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.	3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. Quando la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata con la sostituzione di ventidue componenti originariamente eletti, di cui almeno undici Delegati dei lavoratori ed almeno undici Delegati dei datori di lavoro, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.	COMMA SOPPRESSO
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviare ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax,	1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviare ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax,

<p>telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno sette giorni prima della riunione. È consentita ai Delegati la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.</p>	<p>telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno sette giorni prima della riunione. È consentita ai Delegati la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale. La convocazione dell'Assemblea può prevedere anche una riunione in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p>
<p>2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.</p>	<p>2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.</p>
<p>3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti.</p>	<p>4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p>
<p>5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 45 Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 45 Delegati.</p>	<p>5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 45 Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 45 Delegati.</p>
<p>6. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.</p>	<p>6. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.</p>
<p>7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato con maggiore età. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario verbalizzante.</p>	<p>7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato con maggiore età. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario verbalizzante.</p>
<p>8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</p>	<p>8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</p>
<p>Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</p>	<p>Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione</p>

<p>1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.</p>	<p>1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.</p>
<p>2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei lavoratori e i Delegati dei datori di lavoro in seno all'Assemblea, appositamente convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali, provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi sei Amministratori, sulla base di liste di candidati, predisposte da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro;</p> <p>b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero degli Amministratori effettivi eleggibili più tre supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità degli Amministratori. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alla terza votazione si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.</p>	<p>2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei lavoratori e i Delegati dei datori di lavoro in seno all'Assemblea, appositamente convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali, provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi sei Amministratori, sulla base di liste di candidati, predisposte da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro;</p> <p>b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero degli Amministratori effettivi eleggibili più altrettanti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità degli Amministratori. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alla terza votazione si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.</p>
<p>3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p>4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.</p>	<p>4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.</p>
<p>5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.</p>	<p>6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.</p>
<p>7. La carica di Amministratore non è compatibile con cariche pubbliche elettive. L'Amministratore che versi in una situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ha facoltà di optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, in caso di opzione negativa, il primo dei supplenti. Tale facoltà va esercitata entro quindici giorni dall'elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.</p>	<p>7. La carica di Amministratore non è compatibile con cariche pubbliche elettive. L'Amministratore che versi in una situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ha facoltà di optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, in caso di opzione negativa, il primo dei supplenti. Tale facoltà va esercitata entro quindici giorni dall'elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.</p>
<p>8. Il candidato alla carica di Amministratore che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da quest'ultima in caso di elezione.</p>	<p>8. Il candidato alla carica di Amministratore che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da quest'ultima in caso di elezione.</p>

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori	Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo subentra il primo dei supplenti della medesima lista.	1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo subentra il relativo supplente nella medesima lista.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.	3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.	4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.	5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.	1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; b) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio; c) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale ed amministrativa; d) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; e) nomina il Direttore Generale in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip; f) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale; g) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip; h) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione	2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione; b) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio; c) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale ed amministrativa; d) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione; e) nomina il Direttore Generale in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip; f) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale; g) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip; h) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione

<p>del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché, complessivamente e per ciascun comparto, la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione, il sistema di controllo della gestione finanziaria e la politica di impegno per gli investimenti azionari in conformità alla normativa vigente pro tempore ;</p> <p>i) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori delle risorse del Fondo e individua il depositario, in conformità alla normativa vigente pro tempore;</p> <p>j) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità alle indicazioni fornite dalla Covip;</p> <p>k) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni vincolanti della Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone immediata informazione scritta ai componenti l'Assemblea;</p> <p>l) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica al Regolamento per la elezione dei componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di norme di legge, di norme secondarie e di determinazioni vincolanti della Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone immediata informazione scritta ai componenti l'Assemblea;</p> <p>m) predisporre ed invia alle parti istitutive del Fondo e al Comitato paritetico, quale previsto dal punto 17 dell'accordo istitutivo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;</p> <p>n) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;</p> <p>o) attribuisce eventuali deleghe a singoli Amministratori, nonché poteri specifici al Direttore Generale, a collaboratori per la trattazione/gestione di particolari</p>	<p>del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché, complessivamente e per ciascun comparto, la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione, il sistema di controllo della gestione finanziaria e la politica di impegno per gli investimenti azionari in conformità alla normativa vigente pro tempore;</p> <p>i) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori delle risorse del Fondo e individua il depositario, in conformità alla normativa vigente pro tempore;</p> <p>j) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità alle indicazioni fornite dalla Covip;</p> <p>k) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni vincolanti della Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3 dei componenti;</p> <p>l) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica al Regolamento per la elezione dei componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di norme di legge, di norme secondarie e di determinazioni vincolanti della Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, portandole a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;</p> <p>m) predisporre ed invia alle parti istitutive del Fondo e al Comitato paritetico, quale previsto dal punto 17 dell'accordo istitutivo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;</p> <p>n) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;</p> <p>o) attribuisce eventuali deleghe a singoli Amministratori, nonché poteri specifici al Direttore Generale, a collaboratori per la trattazione/gestione di particolari argomenti/attività, a condizione che gli/le</p>
--	--

<p>argomenti/attività, a condizione che gli/le stessi/e non siano di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento;</p> <p>p) propone all'Assemblea l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa;</p> <p>q) adotta, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il manuale operativo e le successive modifiche, nel rispetto delle norme di legge, sulla base delle direttive e in conformità ai principi stabiliti dalle fonti istitutive e alle regole del presente Statuto;</p> <p>r) ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;</p> <p>s) ove previsto dalla normativa vigente, trasmette alla Covip, per l'approvazione, le delibere, assembleari o consiliari, di modifica dello Statuto;</p> <p>t) dà istruzioni specifiche al Presidente o a eventuale altro Amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti;</p> <p>u) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.);</p> <p>v) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione del Rischio, Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;</p> <p>w) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;</p> <p>x) definisce la politica di remunerazione, la politica di esternalizzazione delle Funzioni/attività, la politica di gestione dei conflitti di interesse, i piani di emergenza, il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;</p> <p>y) effettua la valutazione interna del rischio.</p>	<p>stessi/e non siano di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento;</p> <p>p) propone all'Assemblea l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa;</p> <p>q) adotta il manuale operativo e le successive modifiche, nel rispetto delle norme di legge, sulla base delle direttive e in conformità ai principi stabiliti dalle fonti istitutive e alle regole del presente Statuto;</p> <p>r) ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;</p> <p>s) ove previsto dalla normativa vigente, trasmette alla Covip, per l'approvazione, le delibere, assembleari o consiliari, di modifica dello Statuto;</p> <p>t) dà istruzioni specifiche al Presidente o a eventuale altro Amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera;</p> <p>u) delibera il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.);</p> <p>v) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione del Rischio, Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;</p> <p>w) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;</p> <p>x) definisce la politica di remunerazione, la politica di esternalizzazione delle Funzioni/attività, la politica di gestione dei conflitti di interesse, i piani di emergenza, il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;</p> <p>y) effettua la valutazione interna del rischio.</p>
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
Art. 27 – Funzioni Fondamentali	Art. 27 – Funzioni Fondamentali
1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni Fondamentali relative alla Gestione del Rischio e alla Revisione Interna.	1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni Fondamentali relative alla Gestione del Rischio e alla Revisione Interna.
2. Coloro che svolgono Funzioni Fondamentali,	2. Coloro che svolgono Funzioni Fondamentali,

anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.	anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il Titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il Titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.	3. Il Titolare della Funzione di Gestione del Rischio comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il Titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS	ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS
Previgente normativa ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Decreto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.	Previgente normativa ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Decreto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo con proposte di modifica</i>
REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI	REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
<i>OMISSIS</i>	<i>OMISSIS</i>
1.RIPARTIZIONE DEI DELEGATI SULLA BASE DEI COLLEGI ELETTORALI	1.RIPARTIZIONE DEI DELEGATI SULLA BASE DEI COLLEGI ELETTORALI
1.1. Fermo il numero complessivo dei delegati ed in osservanza del principio di pariteticità delle componenti datoriale e degli iscritti, la ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna Provincia, prendendo a riferimento il dato rilevato alla fine del mese precedente all'indizione delle elezioni.	1.1. Fermo il numero complessivo dei delegati ed in osservanza del principio di pariteticità delle componenti datoriale e degli iscritti, la ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna Provincia, prendendo a riferimento il dato rilevato alla fine del mese precedente all'indizione delle elezioni.
1.2. Per l'individuazione del collegio di appartenenza, si prenderanno a riferimento i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • per gli iscritti che siano anche lavoratori, si prenderà a riferimento la Provincia (Trento o Bolzano) della sede di lavoro; • per gli iscritti per i quali non risulti attivo alcun contratto di lavoro e per i soggetti fiscalmente a carico, si prenderà a riferimento la Provincia di residenza (Trento o Bolzano); • per i soggetti per i quali non sia applicabile alcuno dei principi sopra richiamati, gli stessi verranno computati nel collegio elettorale che conta il minor numero di associati. 	1.2. Per l'individuazione del collegio di appartenenza, si prenderanno a riferimento i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • per gli iscritti per i quali risulti attivo un contratto di lavoro, si prenderà a riferimento la Provincia (Trento o Bolzano) della sede di lavoro; • per gli iscritti per i quali non risulti attivo alcun contratto di lavoro e per i soggetti fiscalmente a carico, si prenderà a riferimento la Provincia di residenza (Trento o Bolzano); • per i soggetti per i quali non sia applicabile alcuno dei principi sopra richiamati, gli stessi verranno computati nel collegio elettorale che conta il minor numero di associati.
1.3. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali, i delegati non	1.3. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali, i delegati non

<p>assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti.</p>	<p>assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti. Il calcolo viene effettuato con riferimento alla rappresentanza dei lavoratori aderenti (30 delegati); la stessa ripartizione tra i Collegi provinciali è applicata alla rappresentanza datoriale.</p>
<p>1.4. L'assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente in conformità ai criteri suddetti e resa nota ai rispettivi destinatari contestualmente alla comunicazione concernente l'indizione delle elezioni, di cui al successivo articolo 2 del presente Regolamento.</p>	<p>1.4. L'assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente in conformità ai criteri suddetti e resa nota ai rispettivi destinatari contestualmente alla comunicazione concernente l'indizione delle elezioni, di cui al successivo articolo 2 del presente Regolamento.</p>
<p>OMISSIS</p>	<p>OMISSIS</p>
<p>4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI</p>	<p>4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI</p>
<p>4.1. Entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni dovranno essere presentate al Fondo le liste di candidatura per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti secondo lo schema predisposto dal Fondo. Per ciascuna lista, dovrà essere indicato un rappresentante che prenderà parte ai lavori della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, nonché il nominativo di un sostituto che subentrerà al primo in caso di impedimento. I candidati di lista ed i dipendenti del Fondo, non possono far parte della Commissione elettorale.</p> <p>4.2. All'elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo del Fondo; • liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale. <p>4.3. All'elezione dei delegati in rappresentanza degli iscritti possono concorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo; • liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale. <p>4.4. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, le liste dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da eleggere nel collegio. Nella formazione delle liste dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi; nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.</p>	<p>4.1. Entro 45 giorni dalla data di indizione delle elezioni dovranno essere presentate al Fondo, anche tramite PEC, le liste di candidatura per i singoli collegi provinciali dei datori di lavoro e degli iscritti secondo lo schema predisposto dal Fondo. Per ciascuna lista, dovrà essere indicato un rappresentante che prenderà parte ai lavori della Commissione elettorale di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, nonché il nominativo di un sostituto che subentrerà al primo in caso di impedimento. I candidati di lista ed i dipendenti del Fondo non possono far parte della Commissione elettorale.</p> <p>4.2. All'elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo del Fondo; • liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale. <p>4.3. All'elezione dei delegati in rappresentanza degli iscritti possono concorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo; • liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale. <p>4.4. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, le liste dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da eleggere nel collegio. Nella formazione delle liste dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi; nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.</p>
<p>OMISSIS</p>	<p>OMISSIS</p>

6. MODALITÀ DI VOTAZIONE	6. MODALITÀ DI VOTAZIONE
<p>6.1. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, il Fondo invia ad ogni datore di lavoro avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione; • l'indicazione del numero di voti spettanti e le istruzioni relative alla votazione, la quale avviene esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo; • i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto. 	<p>6.1. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, il Fondo invia ad ogni datore di lavoro avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione; • l'indicazione del numero di voti spettanti e le istruzioni relative alla votazione, la quale avviene esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo; • i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto.
<p>6.2. Per le votazioni dei delegati in rappresentanza degli iscritti, il Fondo invia ad ogni avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione; • le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo; • i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico. Nell'ipotesi in cui l'iscritto, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, egli potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto. 	<p>6.2. Per le votazioni dei delegati in rappresentanza degli iscritti, il Fondo invia ad ogni avente diritto al voto mediante i consueti canali di contatto una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione; • le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato esclusivamente tramite modalità elettronica secondo le istruzioni fornite dal Fondo; • i codici di accesso e le relative istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico. Nell'ipotesi in cui l'iscritto, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto i codici di accesso, potrà richiedere al Fondo l'emissione di nuovi codici di accesso per esercitare il voto.
<p>6.3. Il voto viene espresso per lista senza indicazione di preferenze nominative. A ciascun datore di lavoro spetta un numero di voti pari al numero dei lavoratori iscritti al Fondo, fermo restando che il diritto di voto viene esercitato una volta sola.</p>	<p>6.3. Il voto viene espresso per lista senza indicazione di preferenze nominative. A ciascun datore di lavoro spetta un numero di voti pari al numero dei lavoratori iscritti al Fondo, fermo restando che il diritto di voto viene esercitato una volta sola.</p>
<p>6.4. Le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di 12 giorni consecutivi di calendario iniziando di lunedì e terminando di venerdì.</p>	<p>6.4. Le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di dodici giorni consecutivi di calendario iniziando di lunedì e terminando di venerdì.</p>
<p>OMISSIS</p>	<p>OMISSIS</p>
9. NORME FINALI	9. NORME FINALI
<p>9.1. La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli associati in modo tempestivo.</p>	<p>9.1. La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli associati in modo tempestivo.</p>
<p>9.2. I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dal Fondo attraverso l'adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a perseguire tale scopo.</p>	<p>9.2. I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dal Fondo attraverso l'adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a perseguire tale scopo.</p>
<p>9.3. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel</p>	<p>9.3. Le elezioni realizzate nel rispetto del presente</p>

rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.	Regolamento sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
9.4.La Commissione elettorale esamina e risolve, in un'unica istanza, eventuali casi di contestazione su ricorso da parte degli interessati, da proporsi, in ogni caso, nel termine di 15 giorni dalla conclusione del procedimento elettorale.	9.4.La Commissione elettorale esamina e risolve, in un'unica istanza, eventuali casi di contestazione su ricorso da parte degli interessati, da proporsi, in ogni caso, nel termine di 15 giorni dalla conclusione del procedimento elettorale.
9.5.Qualora un/a termine/scadenza indicato/a nel presente Regolamento coincida con un giorno non lavorativo, il termine/la scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.	9.5.Qualora un/a termine/scadenza indicato/a nel presente Regolamento coincida con un giorno non lavorativo, il termine/la scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.